

CONVENZIONE

TRA

Il Comune di S.Nicandro G.co, legalmente rappresentato dal Sindaco Pro Tempore Dott. Vincenzo Monte nonché dal Responsabile del Patrimonio comunale, Istr. Dir. Tecn. Arch. Adelmo Marrocchella, con sede in San Nicandro Garganico alla Via Nino Rota n. 1 cod. fisc. 84001770712, d'ora in poi chiamato solo "Comune"

E

l'Associazione "Centro Studi Storici ed Archeologici del Gargano" legalmente rappresentata dalla Sig.ra Stigliani Carmela nata a Foggia il 29 aprile 1956 e qui residente alla Via 3° Boschetto, 6 – C.F. STGCML56D69D643D, d'ora in poi chiamato solo "Centro Studi";

Tra le parti, così come rappresentate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Il Comune di S.Nicandro G.co si impegna:

- a) a sostenere l'attività dell'Associazione anche presso altri enti o istituzioni preposte alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali;
- b) a sostenere, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, specifici progetti che l'Associazione si propone di realizzare al fine di dare adeguata visibilità al materiale raccolto e da raccogliere;
- c) a sostenere tutte le attività inerenti la ricerca, il recupero e la catalogazione di materiale d'interesse storico attinente alla civiltà dei mestieri, di proprietà comunale o donati al Comune, anche facendo ricorso a personale altamente specializzato;
- d) a sostenere con particolare interesse il lavoro inerente il recupero, la catalogazione e la valorizzazione dei beni di proprietà e/o donati al Centro Studi, i cui responsabili si impegnano a mettere a disposizione della collettività, insieme alla raccolta di proprietà del Comune;
- e) a concedere il patrocinio in favore dell'Associazione, autorizzando l'utilizzo del logo-marchio del Comune, del materiale promozionale e di comunicazione prodotto dall'Associazione;
- f) ad ospitare sul sito internet un link che dia tutte le informazioni e gli orari del Museo Storico Etnografico e della Civiltà Contadina;
- g) a concedere la copia delle chiavi di accesso del Museo Storico Etnografico e della Civiltà Contadina al responsabile del competente servizio comunale per la manutenzione degli impianti e dei locali, che ne rilascerà ricevuta, con assunzione di obblighi in ordine alla salvaguardia dell'immobile e dei reperti ivi conservati.
- h) a concedere gratis l'utilizzo dell'auditorium di Palazzo Fioritto per eventuali conferenze, convegni ecc., le cui date andranno preventivamente concordate con l'ufficio comunale relativo;

- i) a concedere l'utilizzo dei servizi igienici adiacenti l'auditorium di Palazzo Fioritto, per eventuale utilizzo da parte dei visitatori del Museo Storico Etnografico e della Civiltà Contadina;
- j) a concedere all'Associazione " Centro Studi Storici ed Archeologici del Gargano" i locali di Palazzo Fioritto come da piantina allegata (locali del piano terra e del piano ammezzato) alla presente convenzione con numero 13 stanze.
- k) I locali (13 Sale) vengono assegnati all'Associazione "Centro Studi Storici ed Archeologici del Gargano" in forma gratuita, da parte del Comune di S.Nicandro G.co per tutta la durata della convenzione.

L'Associazione " Centro Studi Storici ed Archeologici del Gargano" si impegna:

- a) a definire specifici progetti di divulgazione e promozione della cultura materiale locale in stretta collaborazione con il comune di San Nicandro G.co, con il coinvolgimento del mondo della scuola e di eventuali soggetti pubblici e privati;
- b) a fornire con periodicità annuale, entro dicembre di ogni anno solare, una puntuale relazione sull'attività svolta, sui progetti realizzati, nonché sugli obiettivi ancora da raggiungere;
- c) a dare, per una idonea comunicazione del sostegno e riconoscimento istituzionale accordatole dal Comune di San Nicandro G.co, adeguata visibilità al marchio logo del Comune stesso in tutto il materiale promozionale, citandone la collaborazione in tutte le sedi e luoghi in cui svolgerà la propria attività; tutto ciò anche a fini di una più efficace promozione turistica;
- d) organizzare, previa disponibilità economica del Centro Studi Storici ed Archeologici del Gargano, da uno a due eventi culturali annuali;
- e) catalogare in maniera distinta i beni del Centro Studi e quelli del Comune;
- f) a tenere aperto il Museo Storico Etnografico e della Civiltà Contadina (dei locali di Palazzo Fioritto) nei giorni ed orari stabiliti dalla presente convenzione e comunque dovrà garantire sempre la disponibilità alla visita guidata;
- g) a custodire in maniera responsabile e scrupolosa le chiavi dei locali, in possesso anche del responsabile del servizio comunale e ad inserire regolarmente l'antifurto;
- h) a tenere adeguata pulizia dei locali che ospitano il Museo Storico Etnografico e della Civiltà Contadina per il tramite di offerte elargite spontaneamente dai visitatori;
- i) a tenere un registro che evidenzia tutte le visite;
- j) solo il Centro Studi potrà effettuare visite guidate per mezzo dei propri responsabili e/o associati.

**ORARIO CONCORDATO PER L'APERTURA DEL
MUSEO STORICO ETNOGRAFICO E DELLA CIVILTÀ' CONTADINA**

**Invernale : sabato dalle ore 16,00 alle ore 18,30;
 domenica dalle ore 16,00 alle ore 18,30;**



Estivo : Luglio-Agosto tutti i giorni dalle ore 19,30 alle 22,00.
Per scolaresche e gruppi di turisti: tutti i giorni, previa prenotazione.

Le parti convengono che ogni donazione effettuata in favore del Comune, a far data dalla sottoscrizione della convenzione, sarà imputabile esclusivamente al Comune di San Nicandro G.co e andrà annotata nel registro di carico e scarico beni.

L'accesso ai locali del Museo Storico Etnografico e della Civiltà Contadina e al vano pompe, di rilevante importanza ai fini della normativa antincendio, è consentito in ogni momento e, in caso di necessità, previa rimozione di eventuali ostacoli, salvo l'immediata sua chiusura al fine di evitare che possano introdursi animali selvatici (ratti, volpi, cani randagi, etc.) provenienti dall'adiacente campagna.

La convenzione avrà la durata di 9 anni a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di approvazione.

Qualora l'Amministrazione comunale non dovesse soddisfare i contenuti della presente convenzione, il Centro Studi Storici ed Archeologici del Gargano potrà revocare la stessa rimanendo proprietario di tutti i propri oggetti così come catalogati all'inizio del presente atto.

Al termine della convenzione i beni del Centro Studi rimarranno di loro proprietà.

Qualora il Centro Studi storici ed Archeologici del Gargano non dovesse adempiere agli impegni assunti con la presente convenzione e transazione l'Amministrazione Comunale potrà revocare la stessa. In tale evenienza l'immobile dovrà essere rilasciato libero da persone e cose entro mesi 3 a decorrere dalla ultimazione della procedura di cui al punto successivo. X

L'eventuale revoca potrà aver luogo solo previa comunicazione scritta del Comune contenente gli addebiti dettagliati e specifici da imputarsi al Centro Studi. Il Centro Studi avrà termine di gg. trenta per controdedurre e per richiedere l'audizione personale. Il procedimento dovrà necessariamente concludersi entro gg. 90 dalla contestazione degli addebiti con adozione di formale provvedimento da notificare o trasmettere con raccomandata a.r.: sarà in facoltà del Centro Studi adire l'Autorità Giudiziaria per il rispetto di tutto quanto rinveniente dalla presente convenzione e dalle delibere che hanno approvato l'istituzione del museo civico.

Con la sottoscrizione della presente convenzione e transazione, da intendersi anche quale accordo transattivo dei giudizi introdotti fra le parti sottoscrittenti, esse rinunciano al giudizio pendente e/o alla sua prosecuzione, alle spese giudiziali inerenti il procedimento di sfratto ed a quelle derivanti dal giudizio innanzi al Tribunale di Rodi Garganico e chiamato per l'udienza del 13/03/2012 innanzi al dott. Sciscioli.

Entrambe le parti concordano pienamente di ritenere integralmente compensate tra di loro le spese processuali e quelle relative alla nomina dei propri avvocati. A tal proposito la sottoscrizione della presente transazione ha efficacia anche ai fini della rinuncia al vincolo di solidarietà per le rispettive competenze (art. 68 L.P.). -

Le parti convengono che la presente convenzione acquisterà efficacia soltanto dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Si stabilisce, però, che il Comune di S.Nicandro G.co rinuncia con la sottoscrizione della presente convenzione all'azione di rilascio dei locali promossa nei confronti dell'Associazione Centro Studi storici ed Archeologici del Gargano e che all'udienza di comparizione fissata il giorno 13 marzo 2012 dinanzi al Tribunale di Rodi Garganico l'intrapreso giudizio verrà abbandonato nelle forme di legge ai sensi dell'art. 309 c.p.c.

Le spese eventuali di registrazione graveranno a carico del Comune.


Le parti rinunziano ad ogni reciproca pretesa, ivi compresa quella che potesse derivare da situazioni pregresse e sin qui della lite così definita, volendo rispettivamente oggi definire ogni e qualsiasi rapporto anche giudiziale e diritto derivante da ordinanze e




sentenze decorso negli anni precedenti sino ad oggi in dipendenza degli atti giudiziari innanzi richiamati.

L.C.S. in San Nicandro Garganico il ^{DIECI} gennaio 2012

COMUNE DI SAN NICANDRO G.
IL SINDACO
(Dott. Vincenzo MONTE)




Ass. Centro Studi St. ed Arch. Gargano
IL L.R.P.T. Sig.ra STIGLIANI Carmela



IL RESP. SERV. SV. TERR. - SUAP
(Arch. Adelmo MARROCCHIELLA)



Avv. Piero Paolo GUALANO



IL RESP. SERV. AFF. LEGALI
(Avv. Michele D'AVOLIO)

